



**Orientamenti del Collegio Sindacale di Saipem SpA agli Azionisti sulla  
composizione del nuovo Collegio Sindacale**

## **Orientamenti del Collegio Sindacale di Saipem SpA agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale**

### **Premessa**

Il Collegio Sindacale di Saipem S.p.A. (“Collegio”) ha svolto, con l’assistenza professionale di una società specializzata nel settore, un processo di autovalutazione finalizzato a raccogliere le opinioni dei propri componenti, in merito al funzionamento ed alla composizione del Collegio, con riferimento all’esercizio 2019, ultimo anno di mandato.

Trattasi di una *best practice* che il Collegio ha inteso adottare per la prima volta, in analogia a quanto accade per il Consiglio di Amministrazione ( c.d. *board review*) anche al fine di valutare, non solo il funzionamento, ma la professionalità, in termini di conoscenze, esperienze e competenze riconosciute al Collegio nel suo insieme, nonché la composizione ed il bilanciamento dei ruoli all’interno dell’Organo, oltre che il ruolo del Presidente e, non ultima, la coesione e il *Team Spirit* nello svolgimento delle attività.

Tale scelta, ha tenuto conto dell’approssimarsi della scadenza del mandato del Collegio, prevista in occasione dell’Assemblea dei soci di Saipem S.p.A. chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2019 e dell’intenzione del Collegio uscente di disporre di una accurata ed obiettiva valutazione, sulla base della quale poter elaborare orientamenti indirizzati agli azionisti, circa le competenze e le professionalità ritenute opportune.

Il Collegio ha deliberato il presente documento nella propria riunione del 5 marzo 2020 in ottemperanza alla *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate* emanate il 26 aprile 2018 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ritenendo

peraltro che, la raccomandazione rivolta al Consiglio di Amministrazione uscente dall'art. 1.C.1, lett. h) del Codice di Autodisciplina (in base alla quale il Consiglio stesso è invitato ad esprimere agli azionisti, in vista del proprio rinnovo, “*orientamenti sulle figure manageriali e professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna*”), possa essere analogicamente applicabile, nelle società quotate, anche in caso di rinnovo del Collegio.

Ciò premesso, il Collegio, in scadenza del mandato, fornisce i propri orientamenti agli azionisti, relativi al Collegio che sarà eletto dall'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2019.

### **Composizione del Collegio Sindacale**

Nel corso del triennio, le funzioni richieste al Collegio, sono state ampliate:

- dall'entrata in vigore della riforma della disciplina della revisione legale, attuata a livello europeo, che ha attribuito all'Organo di controllo ulteriori attività informative e di monitoraggio;
- dall'introduzione della normativa in tema di informativa non finanziaria che ha contemplato aggiuntive attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia e della più recente regolamentazione in materia di *enviromental social governance* (ESG)

Il Collegio, nell'auspicare che il rinnovo: (i) tenga conto dei benefici derivanti da un assetto che assicuri continuità nello svolgimento dei compiti di vigilanza ad esso demandati e, (ii) soddisfi al contempo l'esigenza sottolineata dalla normativa vigente (nota 1) la quale prevede che i Sindaci dispongano, nel loro insieme, di adeguata competenza nei settori industriali in cui opera il Gruppo Saipem, fa presente che le caratteristiche personali e professionali per i diversi ruoli presenti nell'ambito del Collegio, sono le seguenti.

**Presidente:**

- essere una persona dotata di autorevolezza tale da assicurare un adeguato coordinamento dei lavori del Collegio con le attività svolte dagli altri soggetti coinvolti nella *governance* del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, al fine di massimizzare l'efficienza di quest'ultimo e di ridurre le duplicazioni di attività;
- possedere caratteristiche personali tali da consentire di creare un forte spirito di coesione tra i componenti del Collegio per assicurare un efficace espletamento delle funzioni di vigilanza demandate a tale Organo, rappresentando al contempo, una figura di garanzia per tutti gli Azionisti;
- possedere competenze ed esperienze in campo economico-finanziario, con particolare riguardo al processo di informativa finanziaria, nonché nel trattare tematiche specifiche di *business*;
- possedere competenze ed esperienze nel campo della revisione contabile al fine di mantenere una interlocuzione continua e proficua con la società incaricata della revisione legale dei conti;
- avere maturato esperienza in ambito internazionale, accompagnata da un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

**Sindaci effettivi**

- essere rappresentati da figure con un profilo professionale e/o accademico e/o istituzionale tale da realizzare un insieme di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari;
- almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti devono per legge (nota 2) essere iscritti nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- gli ulteriori requisiti di professionalità indicati dalla legge (nota 3) e dallo statuto di Saipem (nota

4) prevedono che i Sindaci che non siano in possesso del requisito descritto al precedente punto, debbano avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle attività indicate in calce nella nota (5).

## **Raccomandazioni**

Si richiama l'importanza della presenza nel Collegio, di componenti con esperienze in gruppi multinazionali di significative dimensioni, nonché di competenze ed esperienze riferite al processo di informativa finanziaria e/o al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e/o ai vari profili della sostenibilità e/o alla digitalizzazione. Rilevante è altresì ritenuta una adeguata conoscenza della lingua inglese. Si suggerisce di valutare l'inclusione nel Collegio di un profilo con competenze in materia di *corporate governance* e legale societario internazionale e si segnalano come utili, le esperienze in società operanti su commessa e le conoscenze delle metodologie di *risk analysis* e di *risk evaluation & management*.

Si raccomanda di considerare la disponibilità di tempo da dedicare all'incarico, che dovrà essere commisurata ai frequenti e rilevanti impegni, da garantire in Saipem, per lo svolgimento ottimale del ruolo di Presidente e/o di Sindaco del Collegio. Nel corso del triennio 2017-2019, le riunioni svolte dal Collegio, dal Consiglio di Amministrazione e le Assemblee degli azionisti, sono state complessivamente centoquarantuno. Il Collegio ha inoltre partecipato, per il tramite del Presidente o dei Sindaci effettivi, alle ulteriori centodue riunioni svolte dai comitati consiliari (Comitato per il Controllo e i Rischi, Comitato per la Remunerazione e le Nomine, Comitato Sostenibilità Scenari e *Governance*), incontrando periodicamente anche l'Organismo di Vigilanza e gli *Audit and Compliance Committee* delle società controllate estere di maggiore rilevanza.

Il raffronto con i compensi corrisposti agli amministratori non esecutivi, con l'introduzione di un "gettone di presenza" per la remunerazione della partecipazione ai comitati consiliari, è ritenuta dal

Collegio una utile indicazione per valutare l'adeguatezza del compenso dei componenti il Collegio.

Si invitano infine gli Azionisti, nel predisporre le liste di candidati per il rinnovo del Collegio, ad assicurare:

- che le liste siano predisposte tenendo conto che al genere meno rappresentato spettano almeno due quinti dei membri dell'organo di controllo, in luogo di un terzo prescritto dalla previgente Legge Golfo-Mosca (nota 4);
- che la proiezione internazionale delle attività del Gruppo Saipem sia tenuta in debita considerazione, assicurando adeguate esperienze di carattere professionale, manageriale, accademica o istituzionale in contesti internazionali;
- che sia mantenuta una bilanciata combinazione di anzianità di carica e di età anagrafica, per potere perseguire un equilibrio tra esigenze di continuità e di rinnovamento;
- che tutti i Sindaci garantiscano una adeguata disponibilità di tempo allo svolgimento dei propri compiti, tenendo conto sia del numero che della complessità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società – nel rispetto della disciplina di legge (nota 6) – sia dell'impegno loro richiesto dalle ulteriori attività professionali svolte.

## IL COLLEGIO SINDACALE

Note:

(1) Il riferimento è a quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

(2) Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 2000, n. 162.

(3) Secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.P.R. 30 marzo 2000, n. 162.

(4) Secondo quanto previsto dall'art. 27 dello statuto di Saipem. L'articolo 27 dello Statuto reca specifiche previsioni in relazione alla composizione delle liste finalizzate a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le liste dovranno essere predisposte tenendo conto che al genere meno rappresentato spettano almeno due quinti dei membri dell'organo di controllo, in luogo di un terzo prescritto dalla previgente Legge Golfo-Mosca.

(5) a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; e/o

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività di Saipem, per tali intendendosi quelle inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché l'energia in generale, le comunicazioni, la telematica e l'informatica, le strutture a rete; e/o

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'energia e dell'impiantistica o, comunque, in settori strettamente attinenti agli ambiti direttamente correlati all'attività esercitata dalla Società quali le attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture.

(6) Il riferimento è a quanto disposto dall'art. 148-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dagli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del "Regolamento Emittenti" di cui alla Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971.